

COMMISSIONE II

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	130	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	130	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
DE MARIA e TURNATURI: Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento. (804)	130	
PRESIDENTE	130, 131, 132	
CARLI MIOTTI AMALIA, <i>Relatore</i>	130	
MICARA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	131	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge, 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti di Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana. (289)	132	
PRESIDENTE	132, 133	
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	132	
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):
		LEONE RAFFAELE ed altri: Trasformazione e riordinamento della libera associazione mutilati e invalidi civili: (19)
		PRESIDENTE
		133, 134, 135, 136, 137, 138
		139, 140, 141, 142, 143, 144
		MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> 133, 134, 135, 137
		138, 139, 140, 141, 142, 143
		VESTRI
		133, 134, 135, 136
		138, 139, 141, 142, 143
		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		134, 135, 136, 137
		139, 140, 141, 142
		DOSSETTI
		134, 135, 140
		GAMBELLI FENILI
		135
		CARLI MIOTTI AMALIA
		135
		SERBANDINI
		135, 143
		GREPPI
		135, 140
		PAGLIARANI
		135
		VIVIANI LUCIANA
		136
		LEONE RAFFAELE
		137
		BISANTIS
		138
		SEMERARO
		139, 140, 144
		DI GIANNANTONIO
		140
		BOTTA
		140
		MANCO
		142, 143
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		144
		La seduta comincia all'è 9,30.
		MATTARELLI GINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina e Pietrobono.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Leone Raffaele sostituisce il deputato Berloffa per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e Turnaturi: Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento (804).

L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e Turnaturi: « Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento ».

L'onorevole Carli Miotti Amalia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARLI MIOTTI AMALIA, *Relatore*. All'inizio del mese di aprile avevamo portato in discussione questa proposta di legge. In sede referente ebbe luogo una prima controversa discussione, perché nella proposta di legge si parlava che il Congresso avrebbe dovuto aver luogo nel mese di febbraio; ma non si era svolto perché, pur avendo sollecitato il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del turismo e dello spettacolo, onde avere una sovvenzione straordinaria atta ad accogliere con un minimo di decoro e con le indispensabili attrezzature tecniche le numerose delegazioni estere, le ripetute sollecitazioni non approdarono ad alcun esito. Poiché la scelta della sede del Congresso a Roma era stata fatta — alla unanimità — dalle 42 delegazioni dei Paesi partecipanti a Varsavia, lo scorso anno, all'Assemblea generale della citata Associazione, sarebbe stato assai mortificante da parte dell'Italia dover far cadere una delegazione così plebiscitaria, presa, non dagli italiani, ma dalle altre delegazioni come atto d'omaggio alle tradizioni di cultura e all'alto livello raggiunto dalla cinematografia scientifica italiana, l'Istituto organizzatore si vide costretto

a dichiarare che il Congresso fosse rinviato a data da destinarsi. Il presidente dell'A.I.C.S. — l'inglese professor Anstey — ci rispose, molto garbatamente, che l'Italia allestisse su basi molto modeste il Congresso offrendo nello stesso tempo quei materiali aiuti che eventualmente occorressero.

Là cosa sarebbe stata molto mortificante per noi ed ecco perché il Congresso fu rimandato e si ritenne opportuno ricorrere ad un provvedimento legislativo chiarendo i motivi materiali e morali che esigevano tale intervento.

A parte le considerazioni di prestigio nazionale, già esposte, è da tener presente che l'Italia ha un diretto interesse a che il Congresso abbia luogo a Roma, in quanto ciò permetterebbe di presentare alle delegazioni estere (specie a quelle dei Paesi nei quali la cinematografia è meno sviluppata), le eccezionali possibilità tecniche e di realizzazione aperte ai mercati esteri dalle nostre industrie cinematografiche e dai nostri Istituti scientifici e di ricerca, si da rendere possibili accordi di scambi internazionali cinematografici estremamente utili in un settore che, mentre da un lato trova la cinematografia spettacolare italiana al secondo posto assoluto nel mondo, dall'altro (per quanto riguarda il film specializzato), appena adesso si prepara a diventare un'industria capace di assorbire un numero assai elevato di tecnici e maestranze. E tanto più presto potremo dare concretezza a questa produzione, quanto più potremo dimostrare che l'Italia è in grado di realizzare non soltanto film-*sexy* di cassetta, ma anche film educativi e scientifici ad alto livello.

Coloro che, con la mente volta al futuro, sanno intuire la profonda rivoluzione che in un immediato domani sarà operata dal progresso scientifico e tecnico nei mezzi di comunicazione, di istruzione e di informazione di massa, potrà comprendere quale importanza abbia per il nostro Paese lo sviluppo degli audiovisivi, e quanto sia essenziale mantenerci all'avanguardia e non in coda, a quanto si viene operando, nel mondo, in questo campo.

La determinante utilità della cinematografia scientifica, di documentazione e di insegnamento è infatti così sentita presso tutti i popoli che, perfino i Paesi meno sviluppati e quelli di recentissima indipendenza dedicano ad essa appoggi sostanziali e sostanziali interventi diretti.

La richiesta di film scientifici, didattici e di educazione sociale dai Paesi africani ed asiatici diviene di giorno in giorno più in-

tensa, e può aprire ottime prospettive di scambi internazionali fra gli operatori economici italiani e quei giovani Stati con i quali il nostro Paese ha interesse ad allacciare o a rafforzare rapporti di amicizia e di collaborazione. Ma le possibilità di accordi non si limitano soltanto a quelle con i Paesi afroasiatici: in tutto il mondo oggi preme la urgenza di avvalersi sempre più del mezzo filmico sia come utilizzazione del tempo libero che come sussidio didattico e mezzo di ricerca e documentazione scientifica. In alcuni Paesi si lavora già su vasta scala con la conquista di mercati per la produzione di film specializzati. In una notizia diramata tempo fa dall'Ambasciata di Germania e pubblicata dalla rivista *Cinema e Scienza* si desume che in un anno a Bonn sono passati in commissione circa 1700 film spettacolari e 700 film specializzati. Se dunque rimarremo ai margini di ogni attività nel settore del film scientifico e didattico; se non sapremo allacciare in tempo utile i necessari rapporti di favorevoli scambi attraverso quei contatti che sono la peculiare caratteristica di un ben condotto congresso, con la liberalizzazione degli scambi nell'area del Mercato comune (poiché la marcia del progresso è inevitabile e la sistematica utilizzazione del film didattico è altrettanto inevitabile), rischieremo di far studiare ai nostri giovani la storia d'Italia — anche la più recente — sui testi filmati tedeschi, e nella migliore delle ipotesi, ci accorgeremo troppo tardi che le possibilità di esportare il film specializzato italiano sono diventate praticamente nulle.

Il congresso internazionale del film scientifico non intende quindi esaurire le sue finalità nell'incontro più o meno accademico, anche se pur sempre utilissimo, fra esponenti di analoghe attività ma di Paesi diversi; anzi voleva — e vuole — essere fonte di concreti accordi culturali e di proficui scambi internazionali cinematografici nell'interesse della ricerca scientifica e del potenziamento di un settore tanto importante delle industrie cinematografiche italiane; ma soprattutto vuole operare nell'interesse dei giovani, dei lavoratori dello spettacolo, (che nel film specializzato potranno avere quelle possibilità di impiego meno remunerate, ma più stabili di quelle del film spettacolare); e in particolare della scuola, che può trovare nella cinematografia uno dei più moderni, vivi e concreti sussidi didattici dei quali tanto abbisogna.

A questo spirito si ispirò la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli De Maria

e Turnaturi. Ma in data 22 aprile la Commissione Bilancio deliberò di esprimere parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Si pensò allora di ricorrere alla Commissione igiene e sanità. Infatti, in sede di esame della proposta di legge di iniziativa del senatore Pignatelli ed altri, per la concessione di un contributo straordinario di cinquanta milioni per l'organizzazione a Roma del quinto Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea, venne deciso di ridurre il contributo di cinquanta milioni a venticinque milioni e di destinare la somma residua di venticinque milioni, già accantonata sul fondo globale del bilancio del Ministero del tesoro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, al finanziamento di altre due iniziative legislative, che erano in corso di discussione, e precisamente: 10 milioni per la proposta di legge di iniziativa del deputato Sorgi, « Contributo per il primo Congresso internazionale di parassitologia », e 15 milioni per la proposta di legge di iniziativa dei deputati De Maria e Turnaturi, n. 804.

E così, infatti, avvenne. La V Commissione in data 16 giugno 1964 deliberò di esprimere parere favorevole sugli emendamenti proposti — in merito alle proposte di legge nn. 804, 1092 e 324 — a condizione, però, che la ripartizione della spesa tra le tre proposte fosse di 25 milioni per la n. 1092, di 10 milioni per la n. 324 e di 15 milioni per la n. 804.

Ora che, dopo questo travagliato iter, la V Commissione ha dato parere favorevole e che i fondi sono reperiti, sollecito, onorevoli colleghi, la vostra approvazione sulla proposta di concessione all'Istituto per la Cinematografia educativa e scientifica, con sede presso l'Università di Roma, di un contributo straordinario di lire 15 milioni come concorso alle notevoli spese per il Congresso internazionale del film scientifico che avrà luogo in Roma il prossimo settembre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

MICARA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge, della quale ritiene superfluo sottolineare l'importanza.

La cinematografia scientifica ha assunto oggi una rilevanza fondamentale per l'insegnamento e la documentazione, tanto che la richiesta di film scientifici e didattici, soprattutto dai Paesi meno sviluppati, diviene sem-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

pre più intensa e, quindi, può aprire ottime prospettive di scambi internazionali ai nostri operatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la concessione in favore dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, scientifica e sociale di un contributo straordinario di lire 15 milioni per la organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Carli Miotti Amalia, Relatore, propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (parte straordinaria), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Bologna e Mattarelli Gino:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana ».

L'onorevole Conci Elisabetta ha facoltà di svolgere la relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Come è noto agli onorevoli colleghi, questa proposta di legge, della quale è stata chiesta l'attuazione in sede legislativa, era stata approvata nel gennaio 1963 dalla Camera dei deputati, ma non dal Senato per la sopraggiunta fine della legislatura.

Questa proposta di legge ha lo scopo di modificare e di integrare la legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana. La legge 12 febbraio 1955, n. 44, presentò in sede di applicazione numerose carenze, tanto che nel 1958 essa non aveva ancora raggiunto del tutto i fini che i proponenti si prefiggevano ed, alcune categorie, come per esempio gli esattori, erano state escluse dai benefici in essa stabiliti. Da ciò è sorta la necessità di apportare ad essa alcune modifiche.

Io proporrò alcuni emendamenti, suggeriti dall'Associazione degli ex dipendenti da enti pubblici, al fine di integrare la proposta di legge. Quello relativo all'articolo 1 intende ovviare alla ingiusta situazione in cui si trova il personale non di ruolo, che, secondo la vecchia legge, a distanza di 20 anni, non sarebbe ancora potuto passare in ruolo, appunto in difetto di un'apposita norma legislativa. Con l'emendamento presentato all'articolo 2 si stabilisce che, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, si tenga conto anche del periodo di interruzione del

servizio. Sempre all'articolo 2 un altro comma fa riferimento alla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare 20 operai portuali e 5 guardie notturne, che, per mancanza di apposito regolamento, non hanno potuto sinora godere dei benefici previsti.

Qui si propone che il trattamento di quiescenza e di liquidazione del personale si intenda disciplinato dalle norme già vigenti per il personale impiegatizio dipendente da questi enti. Questi vecchi operai hanno già subito un grande danno perché il regolamento ancora non è stato fatto.

Si è discusso di questi emendamenti nella sottocommissione del bilancio. La Commissione ha dato parere favorevole, anche se il rappresentante del Governo si è riservato di dare il suo ultimo parere, perché gli era stata consegnata la legge la sera prima e non aveva avuto il tempo di esaminarla. Il parere favorevole della Commissione è stato dato in via di massima, perché gli stanziamenti esistono già presso i singoli ministeri; solo che non possono essere impiegati perché manca la legge relativa. Gli stanziamenti presso i singoli ministeri aspettano di poter essere usati a vantaggio di queste categorie. Ecco perché si chiede che la proposta di legge venga approvata nel più breve termine possibile.

PRESIDENTE. Avverto che ho ricevuto una lettera del direttore dell'Ufficio Commissioni della Camera subordinante la votazione finale del provvedimento al parere favorevole della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Pertanto dobbiamo sollecitare queste due Commissioni a darci il loro parere.

In attesa, rinvio ad altra seduta la discussione di questa proposta di legge.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Trasformazione e coordinamento della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili (19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Armato, Dal Canton Maria Pia, Villa, Scalia, De Capua, Storti, Fracassi, Caiazza, Alba, Amodio, Simonacci, Bianchi Fortunato, Castellucci, La Penna, Elkan: « Trasformazione e riordinamento della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

La discussione generale fu chiusa in una precedente seduta e fu concesso un periodo di tempo per la presentazione degli emenda-

menti. Sia l'onorevole Relatore che l'onorevole Vestri ed altri hanno presentato numerosi emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli nella nuova formulazione suggerita dal Governo ed accolta dal presentatore ed il cui testo è già stato distribuito ai membri della Commissione sin dallo scorso aprile. Praticamente è su detto testo che si è svolta la discussione generale e sono stati presentati gli emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

All'« Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » con sede in Roma, è attribuita la personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di « Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

L'Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno.

Lo statuto deliberato dall'Assemblea generale dei soci è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello della sanità.

L'onorevole Vestri propone di sopprimere la seconda parte del primo capoverso, e cioè le parole: « L'Ente assume la denominazione di Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

MATTARELLI GINO, Relatore. Riconoscendo all'Associazione il carattere di ente pubblico, è più giusto chiamarlo Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Con questo emendamento si mira a dare un manifesto carattere pubblicistico all'Associazione.

VESTRI. Non insisto; lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonché la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

L'onorevole Mattarelli propone di sostituire alle parole: « ...tutela degli interessi degli associati, nonché, ecc. », le parole: « ...tutela dei loro interessi, nonché... ».

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sembra, dal testo suggerito dal Governo, che la rappresentanza e la tutela siano soltanto per gli associati; riteniamo invece che questa rappresentanza e tutela debba essere prevista sia per gli associati che per i non associati.

Propongo che l'emendamento all'articolo 3 si inserisca all'articolo 2. Praticamente, l'articolo 3 diventerà l'articolo 2 del testo suggerito dal Governo. Sarebbe quindi un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattarelli Gino, Relatore, propone di sostituire alle parole: « tutela degli interessi degli associati », le altre: « tutela dei loro interessi ».

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dall'onorevole Mattarelli Gino.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Vestri, Pagliarani, Viviani Luciana, Borsari, Maulini, Alatri, Gambelli Fenili, Serbandini e Lajolo hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'iscrizione alla Libera associazione è volontaria e la non iscrizione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previsti dalla legge o erogati da altri enti e associazioni, ivi compresi quelli di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 ».

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Questo emendamento mi sembra pleonastico, perché, a mio avviso assorbito dall'emendamento da me presentato e testé approvato dalla Commissione. Comunque, se l'onorevole Vestri insiste, per una maggiore chiarezza del testo, non mi oppongo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo l'emendamento pleonastico, ma, per le stesse ragioni addotte dal Relatore, non mi oppongo.

PRESIDENTE. La parola « erogate » non mi sembra esatta: ne proporrei la sostituzione con un'altra più appropriata.

DOSSETTI. Il testo presentato dal Governo, all'articolo 2, già recita: « L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili... »; quindi la prima frase dell'emendamento Vestri mi sembra che sia una ripetizione inutile.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Faccio osservare inoltre all'onorevole Vestri che la frase « erogati da altri enti e associazioni, ivi compresi quelli di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 » potrebbe generare confusione e non contribuire ad una maggiore chiarezza

del testo. Sugerirei pertanto all'onorevole Vestri di abolirla.

VESTRI. Accetto i suggerimenti dell'onorevole Dossetti e dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dagli onorevoli Vestri, Pagliarani, Viviani Luciana, Borsari, Maulini, Alatri, Gambelli Fenili, Serbandini e Lajolo è pertanto così modificato:

« La non iscrizione all'Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previste dalla legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonché la rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

La non iscrizione all'Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previste dalla legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo; non per cause di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi e i sordomuti.

VESTRI. A mio avviso, lo stabilire che siano considerati invalidi e mutilati civili coloro che sono affetti da minorazioni fisiche che facciano diminuire la loro capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non ha una valida giustificazione. L'iscrizione all'associazione già di per sé costituisce acquisizione di diritti. Questo porre un limite all'ottenimento della qualifica di mutilato e invalido civile può essere stabilito soltanto in sede di fissa-

zione delle norme relative al collocamento obbligatorio, alla concessione di assegno di pensione, all'assistenza, ecc.

Ma stabilire così, senza un aggancio, non mi sembra opportuno. Quali sono gli invalidi? Perché un terzo; perché non di più e non di meno? Quindi propongo la soppressione delle parole: « ...in misura non inferiore ad un terzo ».

DOSSETTI. A prima vista potrebbe sembrare fondata l'obiezione dell'onorevole Vestri, ma bisogna tener presente che c'è un riferimento preciso nell'articolo, cioè « agli effetti della presente legge ». E questi effetti sono quelli indicati all'articolo 2, cioè non soltanto la costituzione dell'ente, ma anche l'affidamento all'ente della tutela materiale e morale, e quindi dell'assistenza. Perciò la costituzione dell'ente è strettamente legata con la funzione del medesimo: l'assistenza. È inevitabile che si debba precisare chi ha diritto a questo tipo di assistenza.

VESTRI. L'associazione tutelerà i propri iscritti per l'ottenimento di certi vantaggi che saranno stabiliti dalle leggi. Nulla ci dice che domani, in sede di approvazione della legge sull'assistenza, l'ente erogatore diventi questo, perché il Parlamento può decidere che l'erogazione di certe forme di assistenza avvenga attraverso altri canali. La stessa proposta di legge dell'onorevole Leone Raffaele, per l'assegno vitalizio, proponeva che l'assegno venisse erogato dal Ministero del lavoro. Quindi non possiamo porre una limitazione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Debbo fare osservare che questa approvazione non determina nessuna limitazione futura per il numero degli associati. Questa dizione del trentatue per cento, poi, corrisponde alla legislazione già approntata in materia. Io insisto per l'approvazione. L'opinione dell'onorevole Vestri è quella di non indicare una limitazione. A noi, invece, sembra molto importante, sul piano psicologico di non determinare delle illusioni e delle affrettate, superflue iscrizioni, che potrebbero pregiudicare la serietà del nostro lavoro.

GAMBELLI FENILI. Ponendo così il problema, noi limiteremmo ad una parte di invalidi e mutilati il diritto ad associarsi per battersi e per premere onde ottenere il soddisfacimento delle proprie rivendicazioni.

VESTRI. In realtà, con questa norma l'Associazione non sarebbe formata che da quegli invalidi e mutilati che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto all'assistenza. Noi neghiamo che l'Associazione così formata possa essere un valido strumento di

propulsione rivendicativa da parte della categoria. Infatti l'invalido che non sia soddisfatto, al quale non viene riconosciuto il diritto all'assistenza, non ha neppure il diritto di entrare nell'Associazione. Questo mi sembra che sia il problema politico centrale, che sta alla base della discussione.

CARLI MIOTTI AMALIA. Ma, onorevole Vestri; secondo la sua tesi noi non faremmo che creare delle illusioni; perché, per il solo fatto di essere iscritto all'Associazione, chiunque penserebbe di avere il diritto all'acquisizione di determinati vantaggi.

SERBANDINI. Vorrei far notare che, ad esempio, all'Associazione mutilati e invalidi del lavoro sono iscritti anche coloro che non hanno diritto all'assistenza, perché la menomazione subita non ha ridotto la loro capacità lavorativa di un terzo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ma quello è un caso diverso! Per i mutilati e invalidi del lavoro c'era un riconoscimento precedente, mentre, per i mutilati e invalidi civili, noi solo ora stiamo costruendo qualcosa.

Comunque, insisto per il testo presentato dal Governo.

GREPPI. È stato fatto rilevare che per i mutilati e invalidi del lavoro una determinata percentuale di menomazione è prevista per il diritto all'assistenza, non per l'iscrizione all'Associazione. Così è anche per i mutilati di guerra. Noi, pertanto, con la norma in questione, creeremmo un fatto assolutamente nuovo. E non vedo perché, agli effetti della iscrizione, che ha carattere essenzialmente formale, le norme debbano essere diverse tra un'associazione e l'altra.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Vi faccio rilevare però che nella legge n. 1539 è stabilito che i comitati provinciali non riconoscano la qualifica di invalidi civili a coloro che hanno una menomazione inferiore ad un terzo della capacità lavorativa. Questo principio, quindi, è già sancito in una legge e mi pare che sia una ragione da tenere presente. Pertanto mi oppongo a quanto proposto dall'onorevole Vestri.

PRESIDENTE. L'articolo 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Perciò è necessario che in questa legge sia determinata la misura della inabilità. Si può dissentire sulla misura che si fissa, ma non sul fatto che essa venga determinata.

PAGLIARANI. Il diritto ad associarsi deve essere concesso a tutti i mutilati e invalidi!

VESTRI. È esatto quello che lei ha detto, onorevole Presidente. Ma io domando: cosa diamo, con la legge in esame, a questa gente? Non diamo niente. E quando andremo a discutere i provvedimenti di assistenza che fisseremo, questa misura!

VIVIANI LUCIANA. Aderisco totalmente a quanto affermato dall'onorevole Vestri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Vestri, che propone di sopprimere le parole « in misura non inferiore ad un terzo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

- 1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attività;
- 2) quote sociali;
- 3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.

Nessuno, chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Sono organi centrali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Comitato centrale;
- il Presidente;

il Collegio dei sindaci.

Sono organi periferici:

- i Consigli provinciali;
- i Presidenti dei Consigli provinciali.

Gli onorevoli Vestri, Pagliarani, Viviani Luciana, Borsari, Maulini, Alatri, Gambelli-Fenili, Serbandini e Lajolo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

- « Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei soci;
 - il Consiglio nazionale;
 - il Comitato centrale;
 - il Presidente;

- il collegio dei sindaci;
- il consiglio provinciale;
- il collegio provinciale dei sindaci;
- il consiglio sezionale ».

VESTRI. Questo emendamento risponde alla nostra valutazione su quella che dovrebbe essere la struttura dell'Associazione, che deve avere e mantenere un carattere democratico. In sostanza, noi proponiamo di aggiungere, tra gli organi dell'Associazione, il Consiglio nazionale, il collegio provinciale dei sindaci e il Consiglio sezionale, perché rappresentano una esigenza sperimentata della vita dell'Associazione, come, del resto, può testimoniare meglio di me l'onorevole Leone Raffaele, che è presidente onorario dell'Associazione e che, nella sua proposta di legge, aveva appunto incluso il Consiglio nazionale tra gli organi dell'Associazione.

Il Consiglio nazionale corrisponde, infatti, ad un momento di consultazione democratica abbastanza ampio, perché, secondo quanto proporremo tra poco, esso sarebbe costituito dai membri del Comitato centrale e da 90 membri eletti dall'Assemblea generale dei soci e, quindi, sarebbe rappresentativo di un momento di contatto democratico tra la direzione nazionale dell'Associazione e le provincie.

Credo che a quest'organo siano particolarmente sensibili i dirigenti provinciali dell'Associazione, i quali, attraverso questa via, hanno la possibilità di un intervento nella determinazione delle linee di lavoro dell'Associazione.

Abbiamo aggiunto anche i collegi provinciali dei sindaci, per una esigenza di controllo amministrativo anche al livello degli organi periferici, e il consiglio sezionale perché il notevole lavoro fatto per l'organizzazione della categoria induce a ritenere che, specialmente in alcune parti del Paese — ma il fenomeno è abbastanza generale — sia opportuno un decentramento dell'Associazione anche al livello comunale, al fine di stabilire una rete di contatti fra gli associati e rendere più efficiente il lavoro nell'interesse degli associati.

Mi corre l'obbligo di precisare che quasi tutte le nostre proposte erano contenute nella proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Leone Raffaele, e corrispondono certamente alle richieste dei dirigenti e dei membri dell'Associazione; in ogni caso, esse vogliono soprattutto esprimere la nostra concezione di un'associazione effettivamente articolata su un piano democratico.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Gli emendamenti proposti dai colleghi del gruppo comunista mirano a modificare sostanzialmente la natura dell'Associazione, cioè a creare una libera Associazione senza le funzioni di diritto pubblico che con questa legge noi intendiamo riconoscere all'Associazione stessa. Io sono d'accordo che andrebbe bene ciò che l'onorevole Vestri propone, ma dovrebbe trattarsi dello statuto di una associazione libera. Ho già detto che, fino ad un certo tempo, nella legislazione italiana esistevano, per determinate categorie due enti distinti, la libera associazione, avente uno statuto democratico secondo gli indirizzi scaturiti dalla Costituzione, e l'ente di patronato, con funzioni pubblicistiche, come altresì l'Associazione mutilati e invalidi di guerra e l'Opera nazionale invalidi di guerra. Ad un certo momento, per gli invalidi e i mutilati del lavoro si è ritenuto che potesse essere meglio concentrare nella libera associazione anche la funzione di patronato. L'esperienza dell'Associazione invalidi del lavoro sembra positiva. Qui abbiamo lo stesso caso: alla libera associazione diamo anche questa funzione pubblica. È evidente, quindi, che, nella nomina degli organi, deve intervenire lo Stato. Per questo motivo, non possiamo discostarci dal testo suggerito dal Governo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo insiste per l'approvazione senza modifiche.

LEONE RAFFAELE. Siccome la vera forza dell'Associazione è sempre al vertice, nel Presidente e nel Comitato centrale, sono d'accordo su quanto ha suggerito il Governo, nel senso che questi organi siano indicati esplicitamente. Vorrei però pregare la Commissione di accettare l'esistenza del Consiglio nazionale, che non solo non contraddice l'esistenza del Comitato centrale, ma è la dimostrazione della esistenza della forza elettiva della stessa Associazione. L'emendamento Vestri contiene una sola vera innovazione e cioè l'istituzione del collegio provinciale dei sindaci, la cui funzione non son riuscito a comprendere, perché non so quale controllo questo organo periferico possa esercitare, ove si consideri che le questioni dell'Associazione sono amministrate in sede nazionale.

VESTRI. Non riusciamo a intravedere in questa proposta di legge quelle funzioni di rilevanza pubblica che all'Associazione si vogliono attribuire, dal momento che dal testo è scomparsa anche quella elencazione, pure sfumata, di funzioni che era contenuta nella proposta Leone Raffaele: funzioni, che, a mio

giudizio e come ebbi occasione di far rilevare, erano di carattere privatistico; che qualunque associazione poteva darsi.

Domando se vi è un impedimento di principio al fatto che certe funzioni aventi anche pubblico interesse, possano essere esercitate da una associazione in cui si esprime un autogoverno della categoria, cioè un'associazione che mantenga una elettività democratica. Mi si può obiettare che ci deve essere un controllo diretto degli organi dell'esecutivo nei confronti di una associazione che, sia pure strutturata in modo democratico, abbia però funzioni di rilevanza pubblica. Io al massimo sono disposto a concepire che questo controllo si eserciti attraverso il Consiglio dei sindaci, ad ogni livello, consentendo quindi al Governo l'intervento in casi di irregolarità amministrative o cose del genere; ma per quanto riguarda la gestione quotidiana, io sono del parere che ciò sia riferito esclusivamente a organi eletti democraticamente. I colleghi dei sindaci rispondono anche a questo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo ritiene che nel testo suggerito alla Commissione siano difese tutte le garanzie democratiche con la presenza dell'assemblea generale dei soci e che il Collegio dei sindaci deve essere unico. Insiste perché la propria proposta sia accolta e ne fa viva preghiera a tutti i commissari, ritenendo che, volendo qui determinare, con il riconoscimento giuridico, un vero e proprio ente pubblico, non si possono tirare in ballo, per ogni articolo, delle volontà che vogliono creare una libera associazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Vestri propone di aggiungere nel primo comma dell'articolo 5 le parole: « il consiglio nazionale ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Vestri al secondo comma dell'articolo 5, del seguente tenore: « Collegio provinciale dei sindaci ».

(Non è approvato).

Propongo di modificare, sotto l'aspetto della lingua, al secondo comma dell'articolo 5 le parole: « Il Consiglio provinciale », con le parole: « I Consigli provinciali »; « il presidente » con le parole: « i presidenti ».

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo insieme.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'Assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'articolo 13, in assemblee sezionali.

L'onorevole Vestri propone di sostituire l'articolo 6 con il seguente testo:

« L'Assemblea generale dei soci della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili è costituita dai delegati eletti nei congressi delle organizzazioni provinciali, in proporzione al numero dei soci iscritti e secondo le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti della Libera Associazione.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce, di regola, ogni tre anni. Essa elegge il Comitato centrale composto da 20 membri ed il Consiglio nazionale costituito, oltreché dai membri del Comitato centrale, da 90 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente nazionale ».

VESTRI. L'emendamento tende a stabilire una composizione democratica elettiva, rappresentativa, in modo proporzionale, dell'assemblea dei soci.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sulla prima parte potrei essere d'accordo. Proporrei però di dire così: « ...è costituita dai delegati eletti nelle assemblee provinciali, e, ove esistano le delegazioni di cui all'articolo 13, nelle assemblee sezionali, in proporzione al numero... ».

BISANTIS. Ritengo inopportuno questo inserimento, che serve solo a creare maggiore confusione. Questo inserimento sarà oggetto di regolamento.

VESTRI. L'emendamento in questione è strettamente collegato con quello che presenteremo all'articolo 10, relativo alla composizione dei consigli provinciali. Esso risponde all'esigenza di non chiamare nel capoluogo per l'assemblea provinciale anche i mutilati ed invalidi residenti in altri centri della provincia; altrimenti, le decisioni verrebbero fatalmente prese da una minoranza. È evidente, infatti, per esempio, che se noi costringessimo tutti i cittadini a recarsi nel capoluogo di provincia per le elezioni alla Camera dei de-

putati, una grossa percentuale di elettori non vi parteciperebbe e la nostra elezione ne risulterebbe in pratica inficiata.

Il fatto che sia stato respinto il nostro precedente emendamento nel quale si stabiliva come organo di base il Consiglio sezionale ha inficiato il decentramento sezionale che noi auspicavamo.

PRESIDENTE. Ma anche il testo governativo fa esplicito riferimento alle assemblee sezionali!

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Vorrei fare osservare all'onorevole Vestri che il secondo e il terzo comma del suo emendamento non sono attinenti all'articolo 6 del testo governativo.

VESTRI. Sono d'accordo. Ritiro pertanto il secondo e il terzo comma dell'emendamento, che presenterò come emendamenti ai successivi articoli.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dagli onorevoli Vestri, Pagliarani, Viviani, Luciana, Borsari, Maulini, Alatri, Gambelli, Fenili, Serbandini e Lajolo recita pertanto così:

« L'Assemblea generale dei soci dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili è costituita dai delegati eletti nei congressi delle organizzazioni provinciali, in proporzione al numero dei soci iscritti e secondo le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'Associazione ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il Comitato centrale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da:

sei membri designati tra i soci dell'Assemblea generale;
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.

I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati più di una volta.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

L'onorevole Mattarelli Gino, Relatore, propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 7:

« I componenti del Comitato centrale si rinnovano per almeno due terzi allo scadere di ogni triennio ».

Gli onorevoli Vestri, Pagliarani, Viviani Luciana, Borsari, Maulini, Alatri, Gambelli Fenili, Serbandini e Lajolo hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 7:

« L'Assemblea generale dei soci si riunisce, di regola, ogni 3 anni. Essa elegge il Comitato centrale composto da 20 membri ed il Consiglio nazionale costituito, oltreché dai membri del Comitato centrale, da 90 membri eletti dall'Assemblea ».

L'onorevole Di Giannantonio ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'ultimo comma:

« I componenti del Comitato centrale possono essere confermati anche una seconda volta, ma in misura non superiore ad un terzo ».

L'onorevole Serbandini propone un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Vestri ed altri sempre per le ragioni già enunciate. Con questo provvedimento si costituisce un'associazione che è anche ente di diritto pubblico e che deve essere pertanto sottoposta a controllo da parte degli organi dell'esecutivo. Questa, ripeto, non è una associazione come le altre, nelle quali tutto viene regolato dai soci.

VESTRI. C'è effettivamente, come ha detto l'onorevole Relatore, uno scontro di due linee. Noi sosteniamo il nostro emendamento, perché riteniamo che, in caso contrario, si verrebbe a distruggere la rappresentatività democratica dell'Associazione. Per le stesse ragioni voteremo contro l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore, che riguarda la rinnovazione per almeno due terzi del Comitato centrale allo scadere del triennio. Noi riteniamo che l'emendamento presentato dall'onorevole Mattarelli, Relatore, abbia un preciso scopo politico, che è quello di sostituire l'attuale gruppo dirigente dell'Associazione che, ripeto, agli occhi del Governo, ha la colpa di avere fatto emergere in modo drammatico le rivendicazioni degli invalidi e mutilati civili.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Ma il testo suggerito dal Governo è ancora più drastico: esso stabilisce che i membri del Comitato centrale non possono essere confermati più di una volta. Secondo il mio emendamento, invece, essi potranno restare in carica sino ad un massimo di sei anni.

VESTRI. Non mi sembra molto chiaro.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattarelli dichiara di non insistere nel suo emendamento.

SEMERARO. Faccio mio l'emendamento Mattarelli, modificandolo come segue: « I componenti del Comitato centrale si rinnovano per due terzi ogni sei anni », nel senso che un terzo può essere prorogato oltre i sei anni.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Mi associo all'emendamento così modificato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di accettare l'emendamento Mattarelli, se vogliamo fare una norma limitativa, oppure di rimanere nell'ambito del testo governativo. Diversamente, mi pare difficile fare una norma chiara. Comunque, l'onorevole Serbandini ha proposto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'ultimo comma. Dopo l'opinione espressa dai Commissari, ritengo che si possa approvare la proposta Mattarelli così modificata: « I componenti del comitato centrale non possono essere confermati dopo la prima volta per oltre un terzo ». Ciò significa che la prima volta tutti possono essere confermati.

SEMERARO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento non mi sembra molto chiaro ai fini della sua applicazione, rinnovo la preghiera di orientare la scelta tra il testo governativo e l'emendamento Mattarelli.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Si potrebbe anche dire: « Si rinnova per almeno un terzo allo scadere di ogni triennio ».

PRESIDENTE. Mi pare un compromesso accettabile.

VESTRI. Io parto dal presupposto che gli associati debbono essere messi in condizione di scegliersi i propri dirigenti. Ed è proprio questo punto che vogliamo chiarire: gli associati si scelgono i dirigenti che vogliono, coloro nei quali hanno fiducia. Vi rendete conto di che cosa significa questo? Voi proponete un comitato centrale composto in gran parte di elementi di nomina governativa, di un piccolo gruppo scelto tra i soci e poi volete intervenire anche nella scelta dei soci

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

limitandone il campo di applicazione! L'unica posizione chiara è quella che sopprime il comma della proposta governativa, nel senso proposto dall'onorevole Serbandini.

DI GIANNANTONIO. Si potrebbe prevedere che possono essere confermati per una seconda volta, in misura non superiore ad un terzo.

SEMERARO. Tutti possono essere confermati per due volte, cioè tre più tre e dopo i sei anni si possono confermare semplicemente un terzo dei due terzi.

BOTTA. Il Comitato centrale è composto di due elementi: uno di nomina governativa ed uno elettivo. Il rapporto di un terzo, si riferisce a tutto il Consiglio o a quelli di nomina elettiva? Se il Governo sostituisce la parte dei suoi rappresentanti, non possono essere riconfermati tutti gli altri?

GREPPI. L'osservazione del collega Botta è sensatissima.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Si potrebbe stabilire che non possono essere confermati più di due volte; anziché una volta. E questo vale per tutti.

DOSETTI. Esprimo la mia contrarietà a questa proposta. La ragione che suggeriva una sostituzione parziale periodica era soprattutto quella di non mettere in crisi l'associazione quando venisse ad essere modificato totalmente il Comitato centrale. Se accettiamo questa proposta, il Comitato centrale viene ad essere totalmente modificato e quindi l'Associazione viene posta in crisi.

PRESIDENTE. L'onorevole Semeraro ha presentato il seguente emendamento: « I componenti possono essere confermati anche una seconda volta, ma in misura non superiore ad un terzo ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Vestri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione tutta la prima parte dell'articolo 7, escluso l'ultimo comma, sul quale sono stati presentati degli emendamenti.

(È approvato).

Sull'ultimo comma dell'articolo 7 sono stati presentati due emendamenti: uno espressivo dall'onorevole Serbandini e uno sostitutivo dall'onorevole Di Giannantonio.

BOTTA. Io avevo posto una domanda, ma l'onorevole Dossetti che mi ha risposto, non mi ha chiarito quello che volevo sapere. Io avevo posto questo quesito: poiché la composizione del Comitato centrale discende da due fonti diverse — vi sono infatti i membri eletti dall'assemblea dei soci e i membri nominati

in rappresentanza di vari ministeri — poiché il terzo, a mio avviso, si riferisce alla totalità dei membri, cosa succederebbe se il Governo nominasse sempre le medesime persone? In questo caso, si dovrebbero obbligatoriamente sostituire quelli elettivi? A mio avviso, per un principio di giustizia, la proporzione andrebbe riferita a tutte e due le fonti, distintamente.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Certamente la proporzione è valida distintamente sia per i membri nominati dai vari ministeri come propri rappresentanti, sia per i membri eletti dall'assemblea.

Insisto perché il testo suggerito dal Governo venga approvato nella formulazione originaria.

DI GIANNANTONIO. Ritiro il mio emendamento.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Anch'io ritiro il mio emendamento, proponendone però un altro, tendente a sostituire le parole « più di una volta » con le altre « più di due volte ».

DOSETTI. Non sono favorevole a questo emendamento. È preferibile adottare il principio della sostituzione parziale per non correre il rischio di mettere in crisi tutta l'Associazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 7. Se approvato si ritiene respinto l'emendamento presentato dall'onorevole Serbandini.

(È approvato).

L'onorevole Mattarelli Gino, *Relatore*, ha proposto di sostituire le parole « più di una volta » con le altre « più di due volte ».

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7 con l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

ART. 7.

Il Comitato centrale è nominato con decreto del ministro dell'interno ed è composto da:

sei membri designati tra i soci dell'Assemblea generale;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Il Comitato centrale è presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati più di due volte.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Il Presidente dell'Associazione è nominato con decreto del ministro dell'interno tra i componenti elettivi del Comitato centrale, dura in carica tre anni e non può essere confermato più di una volta.

L'onorevole Mattarelli Gino, Relatore, propone di aggiungere dopo le parole « comitato centrale » le altre « su designazione del Comitato centrale stesso ».

L'onorevole Vestri ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente nazionale, scegliendolo tra i componenti elettivi ».

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Vestri.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è favorevole né all'emendamento proposto dall'onorevole Vestri, né a quello presentato dall'onorevole Relatore.

VESTRI. Noi siamo contrari a che il presidente nazionale venga nominato dal ministro dell'interno. Questo fatto, già di per sé negativo, diventa ancora più grave nel momento in cui il Governo respinge l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore, emendamento suggerito da alcuni dirigenti dell'Associazione e che l'onorevole Zaccagnini, il 13 maggio, si era impegnato a far presentare. L'impegno dell'onorevole Zaccagnini è stato rispettato, perché l'onorevole Mattarelli lo ha effettivamente presentato, ma esso non sarà approvato. La nomina da parte del ministro dell'interno toglie ogni carattere di democraticità alla massima carica dell'Associazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Vorrei modificare il mio emendamento nel senso di aggiungere dopo le parole « componenti elettivi »; non le parole « su designazione del Comitato centrale stesso », ma le altre « sentito il Comitato centrale ».

Faccio inoltre rilevare al Presidente che in sede di coordinamento andrebbero modificate le parole « più di una volta » con le altre « più di due volte ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Vestri, del quale ho dato precedentemente lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 8 presentato dall'onorevole Mattarelli Gino, Relatore, che è stato modificato nel modo seguente: dopo le parole « componenti elettivi » aggiungere le parole « sentito il Comitato centrale ».

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

Il Presidente dell'Associazione è nominato con decreto del ministro dell'interno tra i componenti elettivi, sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non può essere confermato più di due volte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del ministro dell'interno ed è composto da:

- un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della sanità;
- due soci designati dall'Assemblea generale.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

I sindaci non possono essere confermati più di una volta e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

L'onorevole Vestri ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9:

« Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, che eleggono fra loro un presidente.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica fino alla successiva Assemblea generale dei soci e partecipano alle sedute del Comitato centrale e

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

del Consiglio nazionale, alle quali devono essere convocati, con voto consultivo ».

Lo stesso onorevole Vestri ha presentato, in via subordinata, anche il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 9:

« Il Collegio dei sindaci è composto da:
 un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
 un rappresentante del Ministero dell'interno;
 un rappresentante del Ministero della sanità;
 due soci designati dall'Assemblea generale.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

I sindaci non possono essere confermati più di una volta e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale ».

VESTRI. Insisto sul primo emendamento, che non ha bisogno di essere illustrato, e ritiro il secondo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Anche il Relatore esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Vestri.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9 con la modifica, conseguente alle altre apportate in precedenza, delle parole « una volta » con le altre « due volte ».

VESTRI. Il nostro gruppo voterà contro questo articolo, coerentemente con la decisione, presa in precedenza, di ritirare il secondo degli emendamenti sostitutivi, il cui testo era simile a quello che sta per essere messo in votazione. Infatti, la presentazione, da parte del nostro gruppo, di un emendamento simile al nuovo testo proposto dal Governo corrispondeva ad un tentativo di conciliazione, nel caso che, da parte della maggioranza, fossero state accolte le nostre proposte sugli organi direttivi. Allo stato delle cose, il nuovo testo viene ad assumere un aspetto completamente negativo nei confronti del carattere di democraticità che intendiamo dare all'ente e perciò non possiamo votarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 che, con la modifica di cui ho dato notizia, rimane così formulato:

ART. 9.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del ministro dell'interno ed è composto da:

un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
 un rappresentante del Ministero dell'interno;
 un rappresentante del Ministero della sanità;
 due soci designati dall'Assemblea generale.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

I sindaci non possono essere confermati più di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti da:

cinque componenti eletti fra i soci residenti nella provincia;
 un rappresentante della Prefettura;
 un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;
 un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
 un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Il Presidente del Consiglio provinciale è nominato dal Prefetto tra i componenti elettivi.

Il Presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati più di una volta.

MANCO. Non conosco gli emendamenti proposti a questo articolo, ma desidero far subito rilevare che, dal punto di vista giuridico, non si può avere una nomina prefettizia del Consiglio provinciale, perché questo è dato, praticamente, da una elezione, anche se esso comprende partecipanti di diritto quali, ad esempio, i rappresentanti della prefettura. Il prefetto deve limitarsi a ratificare una nomina già avvenuta democraticamente, per elezione, e perciò non possiamo usare in questa legge la parola « nominati ».

PRESIDENTE. Anche negli altri articoli già approvati è stata usata la stessa parola.

MANCO. Prima, però, mi è mancata la possibilità di fare questa osservazione.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

Preciso che non sto facendo una considerazione politica, ma soltanto tecnica. Nell'articolo viene detto che i consigli provinciali sono nominati dal prefetto, mentre ciò non è esatto. I consigli provinciali non sono nominati, perché l'atto di nomina è l'atto con il quale si designa una persona a far parte di un organo. Nel caso in questione, i consigli provinciali sono riconosciuti nella nomina già fatta e sono ratificati dal prefetto.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un organo misto, composto in parte di eletti e in parte di non eletti, e quindi sostanzialmente il decreto del prefetto provvede formalmente alla nomina, che è collegata alla elezione. Perciò, il problema da lei posto, onorevole Manco, non esiste. Anche la Giunta provinciale amministrativa è composta di membri eletti dal consiglio provinciale e di membri non eletti, neppure essa viene « nominata ».

MANCO. La questione è diversa, perché la Giunta provinciale amministrativa è un organo di controllo.

PRESIDENTE. L'onorevole Vestri ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 10.

« I Consigli provinciali sono composti da 15 membri eletti nei congressi provinciali che sono costituiti dai delegati eletti nelle assemblee sezionali in proporzione al numero dei soci e secondo le norme fissate dallo statuto e dai regolamenti.

I Consigli provinciali eleggono nel loro seno il loro presidente.

I congressi provinciali eleggono anche un collegio provinciale di sindaci composto da tre membri che scelgono fra loro un presidente e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del consiglio provinciale ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

VESTRI. Noi voteremo contro questo articolo 10, che è l'ultimo degli articoli fondamentali di questa legge sulla trasformazione, il riordinamento e, direi, la liquidazione dell'Associazione dei mutilati e invalidi civili. Voteremo contro per la presenza ai vertici dell'Associazione di una serie di personaggi che non hanno niente a che vedere con gli associati; voteremo contro perché riteniamo assurdo che debba essere il prefetto a scegliere il presidente provinciale di una categoria. Voteremo contro questo articolo 10, che è l'ultimo suggello ad un tentativo di distruzione della libertà e dell'efficienza del-

l'Associazione, che è l'ultimo atto di una offensiva che ha lo scopo di bloccare la carica rivendicativa di una categoria che, creando fastidi al Governo, si è affacciata negli ultimi tempi alla vita del paese proclamando i propri legittimi diritti.

MANCO. Anch'io voterò contro questo articolo per la contraddizione che esiste tra la nomina da parte del prefetto e il fatto che essa debba effettuarsi tra i componenti elettivi. Se il prefetto deve scegliere il presidente tra i componenti elettivi, allora sarebbe molto meglio che il presidente fosse eletto dalla base. Io avrei capito la disposizione se poi il prefetto avesse la facoltà di nominare uno qualsiasi; ma non vedo come possa essere possibile l'intervento della nomina prefettizia nei confronti di uno che è stato eletto.

MATTARELLI GINO, Relatore. La nomina da parte del prefetto ha il solo valore, diciamo così, di un suggello, così come avviene, del resto, per molte altre associazioni, ed è determinata anche dal fatto che per forza di cose i rappresentanti dei vari enti devono essere appunto nominati dal prefetto.

SERBANDINI. Con questo provvedimento si fa una associazione veramente « mutilata ed invalida »!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

VESTRI. Con l'approvazione di questo articolo da parte della maggioranza, si è giunti al punto dimostrativo delle posizioni dei vari gruppi sulla materia. Ora la situazione è chiara, ma noi riteniamo che questo chiarimento sulle rispettive posizioni e sulle rispettive responsabilità debba essere portato di fronte a tutti gli interessati.

Perciò, sicuri dell'appoggio della categoria, certi di fare cosa utile ai mutilati e invalidi civili, annuncio che, a nome di un decimo dei componenti della Camera, chiederò, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, che la discussione sia sospesa e la proposta di legge sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. In conseguenza dell'annuncio dell'onorevole Vestri, sospendo la discussione.

SEMERARO. L'onorevole Vestri ha fatto una dichiarazione politica, alla quale vorrei replicare.

PRESIDENTE. È stata annunciata la presentazione di una richiesta, perché la proposta di legge sia rimessa all'Assemblea. Ciò, come lei sa, onorevole Semeraro, provoca automaticamente la sospensione della discussione.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DE MARIA e TURNATURI: « Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento » (804).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Leone Raffaele, Bisantis, Botta, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Di Primio, Dossetti, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Manco, Mattarelli Gino, Paggiarani, Rampa, Riccio, Russo Spina, Sangalli, Sanna, Semeraro, Serbandini, Simonacci, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Cattaneo Petrini Giannina e Pietrobono.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI